

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE E DELLE
ALBERATURE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 21.01.2008

Area Servizi per il Territorio

Gennaio 2008

INDICE

<i>Art. 01</i>	<i>Oggetto e finalità del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 02</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 03</i>	<i>Regole generali d'uso degli spazi pubblici</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 04</i>	<i>Abbattimenti e potature</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 05</i>	<i>Piantagioni in sostituzione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 06</i>	<i>Patrimonio arboreo sottoposto a tutela</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 07</i>	<i>Altri interventi prescritti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 08</i>	<i>Obbligo di cura e di difesa sanitaria</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 09</i>	<i>Alberature nelle aree rurali</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Concessioni edilizie</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Promozione del rimboschimento</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Procedimento di riduzione in pristino</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni accessorie</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Profilassi delle malattie letali epidemiche</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Consulenze uffici comunali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Allegato " A "</i>	<i>Normativa nazionale in tema di " lotta obbligatoria "</i>	<i>pag.15</i>
<i>Allegato " B "</i>	<i>Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento</i>	<i>pag.17</i>
<i>Allegato " C "</i>	<i>Norme tecnico comportamentali</i>	<i>pag.19</i>
<i>Allegato " D "</i>	<i>Raccomandazioni preliminari</i>	<i>pag.21</i>
<i>Figure allegate</i>		<i>pag.23</i>

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. *Il Comune di Quinzano d'Oglio, nell'ambito della propria programmazione, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano. Si vuole comunque ricordare alcune funzioni ecologiche sostenute dalle piante:*

- *Ossigenazione: produzione di ossigeno e consumo di anidride carbonica attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana;*
- *Controllo del microclima: regola il quantitativo di raggi solari che arrivano al suolo mitigandolo. Inoltre le piante emettono una grande massa di acqua sotto forma di vapore dovuto alla traspirazione, comportando quindi la riduzione della temperatura anche di 4-5°C in quanto le foglie, per consentire l'emissione del vapore acqueo, assorbono energia;*
- *Assorbimento della polvere e del pulviscolo atmosferico: risulta possibile, al riguardo, ridurre anche del 30% tali materiali indesiderati;*
- *Assorbimento dei rumori: le siepi, i filari di protezione possono venire utilizzati per la protezione perimetrale di caseggiati o di interi quartieri arrivando a ridurre anche di 15 Decibel il livello di rumore;*
- *Protezione del suolo e delle acque: attraverso le chiome ed i sistemi radicali le piante riescono a proteggere e a consolidare il terreno dall'effetto disgregatore operato dalle acque meteoriche.*
- *Funzione biologica: gli spazi verdi, in particolare modo quelli di maggiori dimensioni costituiscono biotipi frequentati dalla fauna vertebrata ed invertebrata*

2. *In coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, si intende assicurare la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale definendo le interazioni tra il singolo operatore privato e l'Ente pubblico al fine di normare le progettazioni, le realizzazioni e le manutenzioni nel rispetto tecnico-agronomico, architettonico e non ultimo ambientale.*

3. *Sarà compito dell'Amministrazione comunale:*

- *preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;*
- *regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva.*

Art. 2

Ambito di applicazione

1. *Non sono soggetti al presente regolamento le aree forestali, le aree e gli interventi relativi a coltivazioni agricole quali alberi da frutta e coltivazioni per l'arboricoltura da legno, orti botanici, impianti per la produzione di alberi di natale, vivai e specchi d'acqua utilizzati per la piscicoltura.*

2. *Il presente Regolamento disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio Comunale, quali:*
 - a. *parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);*
 - b. *aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);*
 - c. *aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;*
 - d. *verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico);*
 - e. *aree verdi private ad uso pubblico.*
3. *Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel vigente Piano per il Governo del Territorio e nel Regolamento Edilizio Comunale, detta inoltre specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo.*
4. *Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito. Per quanto riguarda il verde privato, hanno valore di indicazioni tecniche, ed assumono carattere vincolante in caso di violazione alle norme di tutela ambientale ivi previste (quando non diversamente prescritto).*

Art. 3

Regole generali d'uso degli spazi pubblici

Uso delle aree e spazi a verde

1. *Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni e sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali, ricreative e/o fisico-motorie.*
2. *Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.*
3. *Le attrezzature e i giochi delle aree e spazi a verde sono di libero uso da parte dei bambini. Questi dovranno essere obbligatoriamente sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone aventi in custodia i bambini stessi. Le persone che hanno la custodia dei bambini dovranno in ogni caso verificare il buono stato delle attrezzature e l'assenza di qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo di queste da parte dei bambini e sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di utilizzo di giochi od attrezzature non mantenuti efficienti o in buono stato. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione.*
4. *Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse.
Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.*
5. *Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.*
6. *Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.*
7. *E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Tali aree saranno contraddistinte da idonea segnaletica stradale. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;*

8. *L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.*
9. *Il Comune di Quinzano d'Oglio, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.*

Interventi vietati

1. *Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica è tassativamente vietato:*
 - a) *ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;*
 - b) *eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti, nonché danneggiare i prati;*
 - c) *appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;*
 - d) *raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, tartufi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;*
 - e) *la messa a dimora di piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;*
 - f) *abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;*
 - g) *permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;*
 - h) *introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;*
 - i) *raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;*
 - j) *imbrattare o provocare danni a segnaletica, strutture, giochi, elementi di arredo ed infrastrutture;*
 - k) *inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;*
 - l) *effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;*
 - m) *procedere a scavi di qualsiasi natura ed ammassare materiali di qualunque tipo;*
 - n) *abbandonare rifiuti e scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;*
 - o) *campeggiare, pernottare ed accendere fuochi senza nulla osta dell'Amministrazione Comunale;*
 - p) *permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;*
 - q) *l'uso di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso e servizio, motocarrozzelle per il trasporto di disabili, automezzi di polizia e vigilanza, pronto intervento, automezzi adibiti alla manutenzione delle aree verdi e delle strutture e manufatti in esso ricadenti, automezzi preventivamente autorizzati;*
 - r) *sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.*

Art. 4
Abbattimenti e potature

1. *La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio Ecologia comunale, fatte salve superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.*
2. *L'Ufficio Ecologia comunale autorizza gli abbattimenti di essenze arboree sussistendo le seguenti condizioni:*
 - a. *nell'ambito di luoghi pubblici:*
 - *deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o deve essere accertata - da tecnico qualificato iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero Enti ed Istituzioni specializzati nel settore verde urbano, ovvero iscritti all'Albo dei Periti Agrari - la condizione patologica degenerativa irreversibile;*
 - *in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere - anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico - allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;*
 - b. *nell'ambito di luoghi privati:*
 - *se sussistono condizioni di pericolo (ad esempio, alberi pericolanti che mettono a repentaglio, in modo diretto o indiretto, la sicurezza di persone e/o cose);*
 - *per cause fitopatologiche;*
 - *per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi;*
 - *per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o di parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;*
 - *per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;*
 - *per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;*
 - *salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, sono consentiti abbattimenti a condizione che venga corrisposta al Comune, per ogni albero abbattuto, una somma pari al valore di mercato di un albero della specie "Quercus ilex" (Leccio), in vaso, delle dimensioni minime di circonferenza del fusto pari a 15 cm, prezzo desunto dal vigente listino della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde. Le somme versate contribuiranno al fondo da utilizzare per piantumazioni di cui alla legge 113/92 " un bimbo un albero " ;*
 - *le essenze vegetali situate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono essere abbattute o rimosse esclusivamente con autorizzazione del competente Ufficio Ecologia comunale, che verificherà la condizione di effettiva pericolosità determinata dal permanere dell'essenza*
3. *La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta all'Ufficio Ecologia comunale allegando i seguenti documenti:*

a. *relazione botanica e fitosanitaria redatta a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o Perito Agrario iscritti ai rispettivi Ordini professionali indicante, per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione:*

- *la specie botanica, l'altezza e la circonferenza del tronco misurata ad 1 metro dal suolo;*
- *Indicazione delle motivazioni per cui è necessario l'abbattimento precisando inoltre il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si intendono piantumare in sostituzione (vedi art. 5).*

Per interventi di piccola entità e, comunque, per alberi di altezza non superiore a 18 metri per piante di prima grandezza (intendendosi come tali quelle piante che a maturità raggiungono un'altezza superiore a 16 metri), a 12 metri per piante di seconda grandezza (intendendosi come tali quelle piante che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 10 metri e 16 metri) e a 8 metri per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può chiedere all'Ufficio Ecologia comunale una procedura semplificata che prevede che la relazione in oggetto sia semplicemente a firma del richiedente;

- b. *esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;*
- c. *planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e la localizzazione di quella/e da piantumare in sostituzione;*
- d. *per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, effettuati su piante del genere *Platanus*, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 17/04/1998 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*" è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, fatta a cura del proprietario dell'area sulla quale insistono gli esemplari, che dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo.*

4. *Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.*

5. *Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.*

6. *Per quanto concerne gli interventi di potatura, si precisa quanto segue:*

- *La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.*
- *Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici, non necessita, di norma, di tale intervento.*
- *Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboree colturali ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a*

tutta cima” tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm.

- *I periodi di potatura consigliati sono i seguenti... Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni... Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature... Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere... Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.*
- *La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita contagli netti.*
- *E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% di ipoclorito di sodio al 2-3%.*
- *E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.*
- *Si consiglia di evitare: la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.. la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.*
- *Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita*
- *Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.*
- *Le capitozzature sono suggerite solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento. Detta pratica potrà essere effettuata, in casi eccezionali, qualora sussistano gravi attacchi di carie del legno, localizzati sul fusto e sulle grosse branche della pianta, e che abbiano compromesso la stabilità della pianta e delle stesse branche;*
- *le operazioni di potatura di alberi ed arbusti ubicati in luoghi privati non necessitano di autorizzazione alcuna, tranne nel caso di piante comprese nell'Archivio Comunale delle piante tutelate, per le quali occorre preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio Ecologia comunale. Le medesime operazioni di potatura sulle piante tutelate possono essere eseguite esclusivamente da ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., per la categoria di vivaisti o similare;*

- sono, di norma, vietate le potature di grossi rami, salvo diverse indicazioni da parte del competente Ufficio Ecologia comunale, il quale potrà autorizzare il taglio nei casi in cui l'ingombro della chioma procuri particolari disagi.
7. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

Art. 5
Piantagioni in sostituzione

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente deve piantumare almeno un'altra pianta, scegliendo prioritariamente tra le essenze autoctone e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. La sostituzione dovrà avvenire con impianti sostitutivi di cui alla seguente tabella:

<i>Alberi abbattuti</i> <i>(misure rilevate a 1 m dalla base)</i>	<i>Nuovi impianti sostitutivi</i> <i>(misure rilevate a 1 m dalla base)</i>
<i>Diametro fino a 50 cm</i>	<i>N° 1 pianta con diametro minimo di cm 8</i>
<i>Diametro tra 50 e 100 cm</i>	<i>N° 1 pianta con diametro minimo di cm 12</i>
<i>Diametro oltre 100 cm</i>	<i>N° 1 pianta con diametro minimo di cm 16</i>

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo e gli interventi volti a danneggiare o compromettere la vita delle piante arboree di pregio, comporta, fatto salvo ogni ulteriore onere derivante dall'applicazione del Codice Penale, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.12.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione del presente Regolamento.

Le piante abbattute senza nulla osta devono comunque essere sostituite secondo le modalità di cui al comma 1 triplicando il numero di piante sostitutive.

Art. 6
Patrimonio arboreo sottoposto a tutela

1. *Il Sindaco, o un suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.*
2. *Allo scopo è costituito l'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata.*

3. *L'Ufficio Ecologia comunale attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo Ufficio potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e di conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo su aree di proprietà privata, il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.*
4. *Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al competente Ufficio Ecologia comunale che ne valuterà l'opportunità. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, ha validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio e deve essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la C.C.I.A.A., sotto il controllo del competente Ufficio Ecologia comunale.*
5. *Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati da o per conto dell'Amministrazione comunale.*

Art. 7

Altri interventi prescritti

1. *E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.*
2. *Qualora per qualsiasi causa, cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4 dal piano stradale.*
3. *In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio Ecologia comunale o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile.*
4. *Qualora il privato non ottemperi alle Ordinanze entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica Ordinanza o da apposito Regolamento.*
5. *Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento in merito alle distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private, valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nel vigente Regolamento Edilizio comunale.*

Art. 8
Obbligo di cura e di difesa sanitaria

I proprietari di aree con alberature hanno l'obbligo di attuare interventi di difesa sanitaria, compreso l'eventuale abbattimento, nei seguenti casi:

- gli alberi o gli arbusti siano affetti da gravi fitopatie che possono diffondersi su altre specie vegetali;
- gli alberi minaccino la pubblica incolumità di persone e/o cose.

N. B.

Nell'allegato " A " si segnalano: Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie;

Nell'allegato " B " si segnalano: Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento;

Art. 9
Alberature nelle aree rurali

1. *I proprietari di alberi ed arbusti situati nelle zone rurali ai margini dei campi coltivati, hanno l'obbligo di mantenere dette piante in buone condizioni di salute e di ingombro. In particolare, nel caso delle fasce frangivento costituite da piante poste in adiacenza alle strade sia pubbliche che private, si dovrà evitare che la chioma o il fusto di dette piante invadano le sedi stradali determinando pericolo per la circolazione.*
2. *Per la creazione di nuovi frangivento realizzati con essenze arboree, si dovranno rispettare le distanze dalla sede stradale previste dal vigente Codice della Strada e dal Codice Civile.*

Art. 10
Concessioni edilizie

1. I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree con alberature, sulle quali è richiesta concessione edilizia per interventi di costruzione o di ricostruzione edile, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - In sede di presentazione dei progetti per il rilascio di Concessione edilizia, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica;
 - i progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura a riservare sufficiente spazio all'apparato radicale ed alla chioma, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro.
 - Ogni nuova Concessione edilizia comporta l'obbligo di assicurare, nel territorio asservito alla costruzione, alberature in misura non inferiore a una pianta ogni **300 metri cubi edificabili per costruzioni residenziali e 500 metri cubi per costruzioni industriali/artigianali**; da tale computo sono escluse alberature con altezza inferiore a 2,50 metri. Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberature nelle quantità suindicate, deve essere

corrisposta al Comune, per ogni albero previsto, una somma pari al valore di mercato di un albero della specie "*Quercus ilex*" (Leccio), in vaso, delle dimensioni minime di circonferenza del fusto pari a 15 cm, prezzo desunto dal vigente listino della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde. Le somme versate contribuiranno al fondo da utilizzare per interventi di arredo delle aree verdi pubbliche e per gli adempimenti di cui alla *legge 113/92* " *un bimbo un albero* " ;

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui al presente articolo, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza (art. 8) delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario non previsto dal progetto concessionato o autorizzato, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
3. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
4. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
5. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato. Nel caso che l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
6. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 11
Promozione del rimboschimento

1. *Il Comune attua iniziative di promozione del rimboschimento, con specie autoctone, in zone del territorio comunale sia pubbliche che private. Tale attività si esplica attraverso la pianificazione di:*
 - *interventi di piantumazione di specie autoctone nelle aree destinate a verde pubblico dal vigente Piano di Governo del territorio;*
 - *piantumazioni in aree private di sufficiente estensione, realizzati in collaborazione tra il proprietario del fondo ed il Comune. Il competente Ufficio comunale fornirà il progetto tecnico di rimboschimento, il programma di mantenimento e la necessaria consulenza tecnico-forestale. Al privato proprietario del fondo, competerà l'assunzione degli oneri per la manodopera e quant'altro necessario all'impianto dei giovani alberi.*
 - *Piantumazioni di aree anche private che affiancano le strade vicinali*
2. *Il Bilancio finanziario comunale di previsione dovrà riservare adeguate risorse per tale finalità.*

Art. 12
Sanzioni

1. *Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa L'importo delle sanzioni è indicato nella seguente tabella "A".*
2. *Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente art. 13.*
3. *Non è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore.*
4. *Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge n° 689 del 1981. L'autorità competente ai sensi della legge citata legge n° 689 del 1981 è individuata nel Responsabile del Settore all'interno del quale è inserito l'ufficio competente in materia di ambiente.*
5. *I proventi delle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.*

TABELLA "A"

VIOLAZIONE	DA EURO	AD EURO
<i>dispersione nel verde di sostanze dannose con obbligo, in caso di danno irreversibile al patrimonio arboreo, a risarcire il valore dell'albero</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<i>accesso nel verde con veicoli a motore</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<i>raccolta fiori</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>
<i>accensione fuochi</i>	<i>250,00</i>	<i>800,00</i>

<i>modificazione del tappeto erboso o del sottobosco</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<i>asportazione di essenze vegetali</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<i>abbattimento di essenze arboree, pubbliche o private, non sottoposte a tutela, con obbligo, in caso di area pubblica, a risarcire il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione in caso di area privata</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>abbattimento di essenza arborea pubblica o privata sottoposta a tutela con e obbligo a risarcire, nel caso di area pubblica, il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione di analogo valore in caso di area privata</i>	<i>2.500,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>interventi di modificazione della forma o della struttura o delle caratteristiche delle piante tutelate senza specifica autorizzazione</i>	<i>500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma, in caso di interventi edilizi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>restanti contravvenzioni al presente Regolamento, non specificatamente previste in questo articolo</i>	<i>500,00</i>	<i>1.500,00</i>

In ogni caso deve essere risarcito l'effettivo valore della pianta danneggiata desumibile dal vigente elenco prezzi della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde.

Art. 13

Procedimento di riduzione in pristino

- 1. L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.*
- 2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Ambiente secondo la procedura di seguito enunciata.*
- 3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e/o da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.*

Art. 14

Sanzioni accessorie

Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su area interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 12, può imporre:

- *la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;*
- *l' impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.*

Art. 15

Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento di piante che manifestano i segni evidenti di malattie letali epidemiche, deve avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei, tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 16

Consulenze uffici comunali

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, l'Amministrazione comunale e, per essa, il competente Ufficio Ecologia, fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Allegato “ A “

Normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria"

Al fine di diffondere la migliore conoscenza della vigente normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria", di seguito se ne riporta un dettagliato elenco:

D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della “*Vaiolatura delle drupacee*” (*Sharka*)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

***D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
“ Traumatocampa pityocampa”***

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

*In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.*

***D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José
"Comstokaspis perniciosa Comst";***

***D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi*
(Ducasse)”***

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

L'Ufficio Ecologia comunale rende disponibili i testi dei summenzionati D.M. a chiunque ne faccia specifica richiesta.

Allegato “ B “

Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).

Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:

- *durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);*
- *durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.*

Metcalfa (Metcalfa pruinosa). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.

Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.

Ifantria americana (Hyphantria cunea). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.

Limantria (Lymantria dispar). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.

Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.

Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.

Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.

Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.

Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

Colpo di fuoco batterico: Nel periodo caldo va monitorata la presenza di essudato batterico sulle foglie e sui rami; le parti colpite vanno tempestivamente eliminate, provvedendo alla disinfezione dei tagli eseguiti.

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.

Il rilascio dell'autorizzazione all'eccezionale utilizzo di tali presidi, non libera il richiedente dall'obbligo di informare preventivamente i vicini e dall'obbligo di apporre idonei cartelli indicatori.

E' consigliata la lotta contro *Hyphantria Cunea* e *Cameraria Horticola*.

Allegato " C "

Norme tecnico comportamentali

- * *I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.*
- * *I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.*
- * *I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.*
- * *Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine che, anche se appartenenti a specie pregiate, possono essere facilmente confuse con erbe dannose o infestanti.*
- * *La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.*
- * *Il verde deve essere tutelato e salvaguardato non solo perchè è indispensabile alla vita degli uomini, ma anche perchè tutti gli organismi vegetali offrono cibo, riparo e rifugio ad una lunga serie di animali della cui presenza spesso godiamo (molte specie di uccelli, piccoli roditori, ricci, anfiabi, farfalle, ecc.).*
- * *Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.*
- * *Nella scelta delle essenze da utilizzare si deve tenere conto che le piante hanno esigenza d'acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa acqua sotto il profilo quantitativo.*
- * *I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo moderato e oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorse idriche anche sotto il profilo qualitativo.*
- * *Si deve controllare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.*
- * *Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione autunnale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile, compiendo l'atto fondamentale del proprio ciclo biologico.*
- * *Sia gli interventi di progettazione del verde, sia gli interventi di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.*
- * *Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o*

di fare un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e adeguata consapevolezza delle conseguenze.

- * Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (osservatorio malattie delle piante, consorzio fitosanitario regionale, università).*

Allegato “ D “

Raccomandazioni preliminari

AVVISO

Le direttive dell'Ufficio competente sono da affiggere in cantiere. L'imprenditore ha l'obbligo di informare i lavoratori.

PIANTAGIONI (fig. 16)

Nuove piantagioni di alberi lungo le strade e piazze. In generale sono da rispettare le misure minime indicate e la preparazione tecnica dell'alloggio.

PROTEZIONE DEL SUOLO TRONCO E CHIOMA (fig. 9/10/11)

Gli alberi nel cantiere sono da proteggere con materiali idonei ed il più alto possibile per evitare ferire al tronco. In caso di necessità è utile proteggere anche la chioma dell'albero.

DEPOSITI (fig. 6/12)

Nella zona delle radici (corrispondente alla zona della chioma), non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, ed in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento, è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO (fig. 3/4)

Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi ed abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali e secondo quanto previsto dal Regolamento del verde.

LIVELLAMENTI (fig. 1/2/3)

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire preferibilmente a mano con la massima attenzione.

IMPIEGHI DI MACCHINARI (fig. 1/2/4/5)

Nella zona della chioma è da evitare il lavoro con macchine operatrici. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi asfaltati è preferibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3, 5 t.

COSTIPAMENTO (fig. 1/2)

Il costipamento, come la vibratura del terreno, non è permesso nella zona delle radici e sotto la chioma (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile).

LAVORI DI SCAVO (fig. 13/14/15)

La posa di tubazioni è da eseguire di norma fuori dallo chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire preferibilmente a mano o con miniescavatori. Le radici sono da tagliare in modo netto e medicare con cicatrizzanti e fungicidi. Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni senza produrre ferite e vanno protette dal disseccamento (ad es. con juta o film in PVC).

SCAVI (fig. 7/8/13)

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di n° 2 settimane; con tempo umido n° 3 settimane. Nel caso di sospensione dei lavori per tempi maggiori vanno ricoperte le

radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide, in caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi va comunque eseguito al più presto.

FERIMENTO DI ALBERI (fig. 16)

In caso di ferite a radici, a rami o al tronco, occorre avvisare l'Ufficio competente che provvederà a prescrivere le cure necessarie o, se del caso, ad effettuarle direttamente.

FIGURE ALLEGATE









